

(N. 2059)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla Commissione speciale della Camera dei deputati per la ratifica dei decreti legislativi emanati dal Governo durante il periodo della Costituente nella seduta del 22 novembre 1951
(V. Stampato N. 520-117) (1)

presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri

(DE GASPERI)

di concerto con tutti i Ministri

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA
L' 11 DICEMBRE 1951

Ratifica, con modificazioni, del decreto legislativo 22 novembre 1946, n. 564,
concernente la soppressione dell'Ente per la zona industriale di Roma.

(1) Il decreto legislativo che forma oggetto del presente disegno di legge è compreso nel disegno di legge « Ratifica, a' sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98, dei decreti legislativi emanati dal Governo durante il periodo della Costituente » (V. Stampato Camera n. 520). La Commissione speciale formata dalla Camera per l'esame e l'approvazione in sede deliberante del predetto disegno di legge ha adottato una deliberazione per la quale, di massima, stralcia dal blocco dei decreti da ratificare ed approva con separati disegni di legge i decreti legislativi per i quali vengono proposte modifiche o viene proposto il diniego di ratifica, accompagnato da norme particolari. Tali disegni sono individuati dalla Camera ponendo accanto al n. 520 un numero progressivo secondo l'ordine con cui i decreti legislativi vengono stralciati.

DISEGNO DI LEGGE

—

Articolo unico.

Il decreto legislativo 22 novembre 1946, n. 564, è ratificato con la seguente modificazione:

Art. 1. — Il secondo comma è sostituito dal seguente:

« Il Ministero dell'interno, di concerto con quelli del tesoro, delle finanze, dei lavori pubblici e dell'industria e commercio, sentito il comune di Roma, può modificare la planimetria della zona industriale annessa alla legge 6 febbraio 1941, n. 346, con la formazione di altri comprensori accessori, in relazione al piano regolatore. La superficie complessiva dei residui comprensori originari e dei nuovi comprensori non potrà, in ogni caso, risultare superiore a quella determinata dalla citata legge ».

Il Presidente della Camera dei deputati

GRONCHI.

ALLEGATO.

DECRETO LEGISLATIVO
DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

22 NOVEMBRE 1946, N. 564

—
*Soppressione dell'Ente per la zona industriale
di Roma.*
—

Art. 1.

L'Ente per la zona industriale di Roma, istituito con la legge 6 febbraio 1941, n. 346, è soppresso e le sue attribuzioni sono devolute al comune di Roma.

Il Ministro dell'interno, di concerto con quello del tesoro, delle finanze, dei lavori pubblici e dell'industria e commercio, sentito il comune di Roma, può modificare i limiti stabiliti per la zona industriale, la cui superficie complessiva non potrà essere superiore, in ogni caso, a quella fissata dalla legge succitata.

Art. 2.

Il personale assunto dall'Ente e tuttora in servizio è licenziato.

Ad esso saranno corrisposte le indennità di licenziamento stabilite dalle norme sull'impiego privato.

Il personale, comunque comandato presso l'Ente, cessa dall'incarico e ad esso non spetta alcuna indennità.

Art. 3.

L'accertamento e la conseguente liquidazione delle attività e delle passività dell'Ente suddetto sono demandati al sindaco di Roma e ad un rappresentante, rispettivamente, dei Ministri per l'interno e per il tesoro.

L'eventuale disavanzo è assunto a carico comune di Roma.

Art. 4.

Le operazioni di cui al precedente articolo dovranno essere effettuate entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto

Dovranno, tuttavia, essere effettuate entro un mese le operazioni concernenti l'accertamento, la liquidazione ed il pagamento delle competenze spettanti al personale di cui allo articolo 2 del presente decreto.

Durante il termine indicato nei commi precedenti non possono essere proposte azioni giudiziarie esecutive e le azioni eventualmente in corso rimangono sospese. Non possono, altresì, essere iscritte ipoteche di qualsiasi natura.

Il comune di Roma è tenuto all'accertamento e al pagamento dei crediti verso l'Ente, anche indipendentemente da una richiesta dei creditori.

Art. 5.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.